



CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI
ἰῶῶῶῶ

REGOLAMENTO

C. O. S. A. P.

(Canone Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche)

- Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19 marzo 2001 a seguito di chiarimenti al CO.RE.CO. forniti con delibera di C.C. n. 25 del 20 aprile 2001.
- Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 13 marzo 2002.
- Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 28 aprile 2006.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo 1 - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Capri, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :

- per “canone “, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee,
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi dall'uso generale della collettività ;
- per “Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione ;
- per “suolo pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge, con particolare riferimento al Nuovo codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, come modificato dal D. lgs. 10/09/1993 n. 360 e relativo regolamento di esecuzione, al D. lgs. per il riordino della Finanza degli Enti Locali n. 504 del 30/12/1996, n. 662 e all'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e al regolamento.

1bis. L'occupazione di aree private non gravate da servitù di pubblico passaggio può avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 38 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Capri.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti e temporanee :
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere :
 - a) “pluriennali”, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi e le edicole, ecc) ;
 - b) “annuali” quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e per un periodo massimo di sei anni se non interviene disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune.
4. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.
5. Ai fini dell’applicazione del canone, :
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana ;
 - b) sono considerate temporanee :
 - b.1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore ;
 - b.2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell’art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta semplice,

va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
- f) Il versamento di Euro 18,00 quale importo necessario per l'istruttoria della pratica.

2. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente tuttavia è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - Funzionario Responsabile del Procedimento

1. Per l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico è Funzionario Responsabile il Dirigente del Settore V di – Polizia Municipale-.

Art. 7 - Istruttoria della domanda

1. Le domande sono istruite dal Comando di Polizia Municipale.
2. Ai possessori dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti la concessione è accordata, sempre secondo tariffe, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
4. Ogni singola domanda, relativa alle occupazioni permanenti o temporanee, sarà sottoposta al parere :
 - dell'ufficio Tecnico Comunale ;
 - del comando di polizia municipale per il parere sulla viabilità.
5. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tale motivi la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.

6. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, per esigenze estetiche o di circolazione, potrà individuare zone o strade nelle quali vietare la occupazione permanente di suolo pubblico.
7. Il Consiglio Comunale può, altresì, prevedere limitazioni metriche dello spazio concedibile in base a :
 - a) la differente tipologia dei beni in vendita o dei servizi offerti ;
 - b) il rapporto della superficie interna con lo spazio esterno ;
 - c) la tipologia dell'apertura dell'esercizio sul fronte strada ;
8. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8 - Contenuti della concessione o autorizzazione

1. In base dell'istruttoria, di cui al precedente art. 6, in conformità alle deliberazioni di indirizzo della Giunta Municipale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6, il Funzionario rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta.
2. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del titolare, connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima.
3. La concessione è predisposta sulla base di un disciplinare o contratto-tipo, predisposto dall'ufficio competente.
4. Il disciplinare o il contratto di cui il comma tre dovrà contenere le indicazioni di :
 - a) delimitare l'occupazione dello spazio assegnato con apposita segnaletica o manufatti ;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo la proroga ottenuta prima della scadenza ;
 - c) custodire e difendere ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza , seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione ;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, ripagando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi ;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni ;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato ;
 - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori ;
 - i) disporre gli eventuali lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso, fanno carico al titolare stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti ;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovessero sopportare per effetto della concessione o autorizzazione ;
 - k) dichiarare di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente regolamento

Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – Versamento del canone.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 1.bis. Il versamento del canone avviene tramite bollettino di c/c postale, intestato all'Ufficio Tesoreria del Comune di Capri, sul quale deve essere annotata la causale del versamento.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade ;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 10 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale o intestata al Legale Rappresentante, per cui ne è vietata la cessione.
2. In caso di successione, l'erede può richiedere la voltura del contratto di occupazione di suolo ripresentando al domanda e specificando le condizioni di trasferimento; in tal caso l'occupazione resterà in essere fino ad espletamento della pratica. In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, o di altro elemento negativo per cui viene a cadere la concessione, la stessa sarà dichiarata decaduta "ad horas".

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 11 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 14 -Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 15 – Obblighi e divieti del concessionario.

1. Il concessionario ha l'obbligo di:
 - rispettare il presente regolamento, nonché il disciplinare stipulato;
 - esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi;
 - mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni comunali.

2. Al titolare è fatto divieto di:
 - a) collocare banchi di vendita di altezza complessiva superiore a cm. 130 dal suolo;
 - b) esporre prodotti di qualsiasi tipo su supporti aventi altezza superiore a cm. 130 dal suolo;
 - c) appendere prodotto di ogni tipo a tende, ombrelloni, o altre strutture di sostegno; il divieto inteso anche per i prodotti pendenti all'ingresso dell'esercizio sia sul fronte esterno che su quello interno; il divieto è esteso al materiale pubblicitario, listino prezzi e similari;
 - d) esporre merce sulle pareti esterne dell'esercizio, salvo che le pareti medesime non siano appositamente attrezzate con strutture che escludono l'utilizzo di chiodi o affini, catenelle e spaghi o fili di ferro orizzontali direttamente affissi nella parete;
 - e) apporre appendici di tende verticali, anche in tele o in frangia che scendano al disotto di cm. 220 dal suolo quando queste ostruiscano la visuale di esercizio adiacente, salvo nulla osta scritto del proprietario dell'esercizio vicino.

3. I divieti di cui sopra si applicano anche ai suoli privati sui quali viene effettuata l'esposizione e la vendita di prodotti.

L'esposizione e la vendita di prodotti dovrà, comunque, effettuarsi nel rispetto delle altre regolamentazioni vigenti.

Al divieto di cui al comma 2 lett. A) è ammessa deroga per banche frigoriferi e vetrine gelati, nonché per altri tipi di vetrinette d'esposizione appositamente autorizzate a condizione che non impediscano la visibilità degli esercizi adiacenti.

Ai divieti di cui al comma 2, lett. B), sono ammesse deroghe:

 - a) per le esposizioni, su appositi supporti con altezza massima di cm. 180 e di diametro non superiore a cm. 80, e per un numero massimo complessivo per esercizio commerciale non superiore a due espositori, di cartoline, di libri e dépliant, penne, portachiavi, targhette in cuoio, occhiali da sole. L'esposizione di altri articoli similari a quelli menzionati e per un numero di espositori superiori a due, potrà essere consentita previa autorizzazione comunale.
 - b) Per l'esposizione di prodotti collocati sulla facciata esterna all'ingresso dell'esercizio, specificatamente sui muri laterali e su quello sovrastante l'ingresso dell'esercizio per la parte che risulti in possesso del titolare, e, in ogni caso, per un'altezza non superiore a metri tre dal suolo.

4. Al divieto di cui al comma 2 lett. C) è ammessa la deroga alle seguenti condizioni:
 - gli articoli
 - a) vengano esposti entro cm. 50 dal muro di ingresso dell'esercizio;
 - b) vengano esposti in maniera da lasciare un'altezza dal suolo pari a mt. 2,50;
 - c) vengano esposti in maniera da non ostruire la visibilità degli esercizi adiacenti;
 - gli operatori vengano autorizzati dal Comune per tali esposizioni.

5. Il Concessionario, per le autorizzazioni temporanee, ha l'obbligo di esporre in modo visibile una tabella indicando il numero progressivo dell'autorizzazione, il nominativo del concessionario, la data di inizio e finale dell'occupazione, la superficie occupata. Da tale obbligo sono esclusi i titolari di concessioni il cui suolo viene delimitato da apposita segnaletica orizzontale. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1.

Art 16 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibita ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.

2. È facoltà del Comune di sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo né rimborso di canoni pagati, nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche o turistiche-culturali;
 - b) per ogni altro motivo di ordine pubblico;
 - c) per altre cause di forza maggiore.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interesse solo per il periodo di mancato utilizzo.
5. La revoca è disposta dal Funzionario con apposito ordinanza di sgombrò e di rimessa in pristino del bene occupato, o preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
6. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso inutilmente il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo messo comunale.
8. Il provvedimento di revoca, per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare e, per effetto di esso, lo stesso titolare è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuti e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - c) mancata occupazione, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione o autorizzazione accordata;
 - d) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione;
 - e) mancato pagamento del canone;
 - f) mancato pagamento di qualsiasi onere o diritto ricadente sulla concessione;
 - g) richiesta da parte del titolare di sospensione del canone per qualsiasi motivo;
 - h) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio del Comune o al Demanio o al Patrimonio dello Stato, della Regione o della Provincia, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
 - i) cessazione, trasferimento o cessione dei diritti reali o dell'azienda.
2. La concessione o autorizzazione si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del titolare;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità del titolare o per estinzione della personalità giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del titolare o dei suoi aventi causa.

3. Per la notifica dei provvedimenti di cui al presente articolo sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dall'art. 16.

Art. 18 Controlli – personale addetto

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione, nel corso dei quali può essere richiesta al titolare la esibizione del disciplinare della concessione, dell'autorizzazione o del contratto che deve essere sempre tenuto sul posto.
2. L'accertamento, l'istruttoria e la riscossione di canoni e diritti, può essere delegata dal Funzionario Responsabile ad altra persona nell'ambito del personale comunale.
3. Il censimento di ogni tipo di occupazione può essere dato in concessione a ditta specializzata o mediante contratto a termine a persone poste sotto la supervisione dell'ufficio addetto.
4. Qualora vengano esatte somme per occupazioni per le quali non è previsto il rilascio di autorizzazione, al momento della riscossione sarà rilasciata quietanza di pagamento redatta su bollettari in duplice copia.
5. I proventi delle riscossioni effettuate dall'incaricato, dovranno essere versate sull'apposito capitolo di bilancio, non oltre il termine del quinto giorno del mese successivo cui la riscossione si riferisce.
6. Il personale addetto e gli organi di Polizia Municipale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'avvenuta occupazione di spazi e/o aree, per i provvedimenti amministrativi da adottare.

Art. 19 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza di rinnovo come da schema allegato che dovrà essere presentata al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno, allegando piantina del suolo riferito in concessione in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato ove la stessa non sia stata già prodotta in precedenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 20 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 21 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.
3. I concessionari di suolo pubblico possono richiedere al Comune di occupare uno spazio aereo fino a cm. 70 per far fuoriuscire dalla concessione stessa ombrelloni, tende, ecc.
4. Le occupazioni di cui sopra non dovranno, in alcun modo, contrastare con la normativa vigente in materia di viabilità, circolazione stradale, edilizia, urbanistica, di igiene e, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi.
5. La richiesta dovrà essere presentata al Comune allegando prospetto firmato da un tecnico abilitato dell'occupazione aerea di cui se ne richiede all'autorizzazione.
6. Il canone della concessione di cui al comma 3 è pari ad 1/3 di quello riferito alle occupazioni permanenti.

Art. 22 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose

mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 24 - Mestieri girovagli ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 25 – Occupazione temporanea con: banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie; veicoli e natanti; mezzi pubblicitari amovibili (espositori, treppiedi, totem e manufatti simili di qualsiasi genere)

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune e relativa autorizzazione temporanea. Detta comunicazione va effettuata non meno di sette giorni prima dell'occupazione, che deve, comunque, riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno, comunque, essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

2-bis. L'apposizione dei mezzi pubblicitari amovibili sopra indicati è consentita esclusivamente per la pubblicizzazione di iniziative a carattere artistico, sportivo, culturale che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.

2-ter. È vietata l'occupazione di cui al presente articolo delle seguenti aree:

a) Piazza Umberto I;

b) Tutte le strade della Categoria Seconda di cui all'allegato B) al presente Regolamento, con le seguenti eccezioni:

- P.zza Armando Diaz;
- P.zza Ignazio Cerio;
- P.zza Vittoria;
- P.le Europa;
- C.d. largo Fontana (tratto di via Cristoforo Colombo).

2-quater. L'occupazione di cui al presente articolo è sottoposta a tutte le normative previste dal presente Regolamento.

3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 26 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Capri a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 27 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.
4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Mercati coperti.

Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 29 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 30 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 31 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

TITOLOII – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo 1 – Principi generali

Art. 32 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Capri, avvalendosi della facoltà di cui all'art3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i

tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 33 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 4 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. La superficie concessa anche se inferiore al mq o ml ai fini del canone è considerata sempre pari al mq o ml.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 34 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato dal concessionario indipendentemente dalla ricezione di eventuale richiesta da parte del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero fino a quattro rate, comunque non inferiori a Euro 258,22 (duecentocinquantotto/22) o di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre), qualora il canone da pagare ecceda Euro 516,45 (cinquecentosedici/45).
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 35 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% se non ha beneficiato della riduzione di cui al punto 3 - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% (riferito alla tariffa base) a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80%.
6. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
fino a 8 ore: 30% - da 8 a 12 ore: 10% - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80%.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 36 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5,16;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986,

- n' 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - w) occupazioni di aree cimiteriali;
 - x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
 - y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
 - z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

Art. 37 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2 e 3, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,00 a euro 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24.11.1981, n. 689. La reiterata violazione oltre la terza provocherà, in aggiunta alla sanzione amministrativa massima, la sospensione della concessione per un periodo determinato dalla Giunta Municipale.
2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.
3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento del canone o della singola rata è punito con l'applicazione di una sanzione pari al 20% dell'importo scaduto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone maggiorato con la sanzione ridotta al 5%

4. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai tre precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.
7. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 38 – canone

A) Tariffe delle occupazioni permanenti pluriennali :

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. o ml. arrotondato al ½ metro superiore e per anno.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq o ml. arrotondato al ½ metro e per anno.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

Le tariffe di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno maggiorate del 100% qualora gli spazi siano utilizzati per attività commerciali.

- a) **Le occupazioni dei sottosuoli utilizzabili come vani per ogni mq. e per anno. Le tariffe sono maggiorate del 100% qualora gli spazi sia utilizzati per attività commerciali.**

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate – con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o che ne rappresenta la naturale continuazione (allacciamento fogne, idrica, elettrica) e per quelle realizzate nell'esercizio

strumentale ai servizi medesimi per ogni metro lineare e per qualsiasi tipologia di occupazione:

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

Per il primo anno d'applicazione del presente regolamento la tariffa sarà pari a € 0,77 ad utenza.

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno a prescindere dalla effettiva apertura.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

Il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

6. Occupazioni con piazzole manovra a mq.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

7. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 60 %;

B) Tariffe delle occupazioni permanenti annuali (occupazioni di suolo mediante tavoli, sedie, espositori, frigo, verande, ecc.):

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq.o ml. e per anno.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

Le tariffe relative alle occupazioni con strutture fisse (verande, chioschi, ecc.) sono maggiorate del 200%, mentre le occupazioni soprastanti il suolo in concessione con strutture fisse (tettoie fisse etc.) vengono maggiorate del 60%.

1. occupazioni di piazzole per la sosta o manovra automezzi – Tariffa per mq.:

Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

C) - Tariffe occupazioni temporanee.

1) Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

2) Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

3) Occupazioni temporanea con tende- tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	€
Categoria seconda:	€
Categoria terza:	€
Categoria quarta:	€
Categoria quinta:	€

4. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50% (punto 2-tariffa c) in relazione ai mq. che si occupano (scavo più deposito materiale)

5. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Per le occupazioni parziali o totali di strade o piazze comunali per eventi come feste private, spettacoli (con esclusione degli artisti di strada) e manifestazioni organizzate da società private, esposizioni e dimostrazioni di carattere pubblicitario, riprese cinematografiche e televisive, servizi fotografici si applica un canone giornaliero di:

Categoria o zona	LUGLIO ed AGOSTO	APR-MAG-GIU-SET-OTT-periodo Natalizio 20/12-6/1	Resto dell'anno
1°			
2° tranne P.zza Diaz			
P.zza Diaz			
3°			
4° e 5°			
Parchi pubblici e Belvedere Tragara			

Le tariffe di cui sopra possono essere maggiorate fino ad un massimo del 50% se l'occupazione avviene in un periodo dell'anno in concomitanza di manifestazioni di preminente interesse.

Esenzioni totali o parziali potranno essere concesse per attività di natura culturale, didattica, umanitaria, ambientalista, documentarista, promozionale per la comunità caprese, ricreativa purché non a fini di lucro e con il patrocinio del Comune.

Può essere prevista l'esenzione o la riduzione per produzioni cinematografiche di eccezionale prestigio nazionale ed internazionale, o che assicurino un effetto pubblicitario per il nostro Comune.

Ogni esenzione, riduzione o agevolazione di altra natura dovrà essere stabilita con provvedimento o deliberazione dell'Amministrazione.

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 39

Il canone sarà aggiornato annualmente di una percentuale pari all'indice Istat - indice nazionale del costo della vita, tranne che l'eventuale aumento della tariffa predisposta dal Comune è superiore all'indice Istat medesimo.

Art. 40 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 41 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di C.C. di approvazione.

Art. 42 – Norma transitoria

1. La determinazione delle tariffe, a partire dall'anno 2002, avverrà con deliberazione di Giunta Municipale.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate all'art.21, sono classificate le seguenti 5 categorie:

I CATEGORIA:

- Piazza Umberto I

II CATEGORIA:

- Piazza Armando Diaz
- Via Vittorio Emanuele
- Via Camerelle
- Via Cristoforo Colombo
- Piazza Angelo Ferraro
- Piazza Vittoria
- Piazza Martiri d'Ungheria
- Via Roma (civico da n.2 a n.50 – civico da n.1 a n.69/b)
- Via Li Campi (dal civico 2 al civico 6)

III CATEGORIA:

- Via Roma (civico da n.50/a a n.80 –da n.71 a n.95)
- Piazzale Europa
- Via Le Botteghe
- Via Fuorlovado
- Via Longano
- Piazzetta Ignazio Cerio
- Via Madre Serafina
- Viale Matteotti
- Via Federico Serena
- Via Tragara

IV CATEGORIA:

- Via Acquaviva
- Via San Francesco
- Via Ignazio Cerio
- Via Padre Reginaldo Giuliani
- Via Mulo
- Via Marina Piccola
- Via Madonna delle Grazie
- Via Sopramonte

- Via Croce
- Piazzetta Cesare Battisti
- Via Monsignor Carlo Serena
- Via Sella Orta
- Via Li Campi (tranne i civici dal 2 al 6)
- Via Marina Grande
- Via Provinciale Anacapri
- Via Don Giobbe Ruocco
- Via Castiglione
- Via Parroco Roberto Canale

V CATEGORIA:

Tutte le altre strade e piazze non comprese nelle altre categorie.